

# Patent box ai nastri di partenza

## Sotto la lente i costi in ricerca

Pagine a cura  
DI ROBERTO LENZI

Il Patent box scalda i motori in attesa dell'uscita del decreto ministeriale che approvi le modalità attuative dell'agevolazione. La detassazione dei redditi derivanti da marchi e brevetti sarà legata in modo indissolubile ai costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo degli stessi beni immateriale. Infatti, i redditi detassabili saranno calcolati in base a un rapporto tra i costi in R&S e i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale bene immateriale. Le modalità di calcolo del rapporto saranno stabilite puntualmente dal decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Questo provvedimento stabilirà quali sono i costi rilevanti di R&S che permetteranno di incrementare il rapporto e aumentare così il beneficio della detassazione. È auspicabile che i costi di R&S riconosciuti siano quelli definiti dalla normativa comunitaria, poiché se fossero invece identificati con quelli del credito di imposta R&S la portata del Patent box sarebbe estremamente ridimensionata e andrebbe a escludere a priori le imprese di minori dimensioni.

**Detassabili fino al 50% dei redditi.** Il Patent box è la nuova detassazione dei redditi derivanti dall'utilizzo di beni immateriali introdotta dalla legge di Stabilità 2015 e poi ampliata dal decreto legge «Investment compact». È un'opzione irrevocabile della durata di cinque esercizi sociali e spetta ai titolari di reddito d'impresa. Il Patent box si può applicare ai redditi derivanti dall'utilizzo di opere dell'ingegno, da brevetti industriali, da marchi d'impresa, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo industriale, commerciale o scientifico giuridicamente tutelabili. L'agevolazione è operativa a decorrere dal 2015 nella misura del 30%, sarà poi elevata al 40% nel 2016 per poi stabilizzarsi al 50% dei redditi per gli esercizi sociali successivi.

**La procedura di ruling.** In caso di utilizzo diretto dei beni indicati, l'agevolazione

### Il rapporto rilevante

Il calcolo dei redditi ammessi passerà attraverso un rapporto tra costi di R&S legati al bene immateriale e costi totali sempre legati al bene immateriale. Un dm dovrà stabilire quali sono i costi R&S rilevanti ai fini del rapporto; la Ue considera costi di R&S i seguenti costi, nella misura in cui sono impiegati nel progetto:

- spese di personale, intese come ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario
- costi relativi a strumentazione e attrezzature
- costi relativi agli immobili e ai terreni
- costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti
- spese generali supplementari
- altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi
- costi per gli studi di fattibilità

### Raffronto fra le due impostazioni

I costi ammissibili di uno stesso progetto secondo le due diverse impostazioni (normativa comunitaria e credito d'imposta R&S nazionale)

SPESE IN R&S DELL'AZIENDA ALFA

<b>Spese di personale qualificato</b>	Euro 10.000
Spese per altro personale	Euro 110.000
<b>Costi per strumenti</b>	Euro 5.000
<b>Ricerca contrattuale</b>	Euro 8.000
Spese generali supplementari	Euro 15.000
Altri costi (materiali)	Euro 55.000
<b>TOTALE COSTI AMMESSI DA REG. UE:</b>	<b>EURO 203.000</b>
<b>TOTALE COSTI AMMESSI AL BONUS R&amp;S:</b>	<b>EURO 23.000</b>
<b>DIFFERENZA:</b>	<b>EURO 180.000</b>
(spesa in R&S non riconosciuta in caso di seconda impostazione)	

spetta a condizione che la stessa sia determinata sulla base di un apposito accordo con l'Agenzia delle entrate, raggiungibile mediante attivazione della procedura di ruling già in essere per altre casistiche. La procedura servirà per determinare l'ammontare dei componenti positivi di reddito impliciti e i criteri per l'individuazione dei componenti negativi riferibili ai predetti componenti positivi.

**Obbligo di attività di R&S.** La norma prevede che il Patent box sia accessibile alle sole imprese che svolgano le attività di ricerca e sviluppo, anche mediante contratti di ricerca stipu-

lati con società diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa ovvero con università o enti di ricerca e organismi equiparati, finalizzate alla produzione dei beni immateriali. Ma non basta, perché la quota di reddito agevolabile è determinata sulla base del rapporto tra i costi di attività di ricerca e sviluppo, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per il mantenimento, l'accrescimento e lo sviluppo del bene immateriale e i costi complessivi, rilevanti ai fini fiscali, sostenuti per produrre tale

bene. I costi di R&S di questo rapporto possono essere incrementati di un importo corrispondente ai costi sostenuti per l'acquisizione del bene immateriale o per contratti di ricerca, relativi allo stesso bene, stipulati con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa fino a concorrenza del 30% del medesimo ammontare. Quindi, la quantificazione dei costi di R&S rilevanti ai fini del rapporto farà la differenza nel determinare la portata dell'agevolazione per l'impresa potenzialmen-

te beneficiaria. Se l'assenza di attività di R&S non permetterà l'accesso al Patent Box, anche la presenza di scarsi costi di R&S potrebbe rendere l'agevolazione non appetibile, soprattutto se dovesse ricadere nelle casistiche che obbligano a passare dalla procedura di ruling.

**I costi ammissibili di R&S secondo le regole Ue.** Come anticipato, sarà il decreto ministeriale in corso di definizione che stabilirà quali sono i costi rilevanti di R&S e come dovrà quindi essere calcolato il rapporto utile a definire la portata del Patent Box. Il Regolamento Ue n. 651/2014 stabilisce che i costi ammissibili per le attività di R&S sono le spese di personale, intese come ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto, nonché i costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Rientrano anche i costi relativi agli immobili e ai terreni nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Per quanto riguarda gli immobili, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati. Per quanto riguarda i terreni, sono ammissibili i costi delle cessioni a condizioni commerciali o le spese di capitale effettivamente sostenute. Sono anche ammessi i costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto. Infine, rientrano le spese generali supplementari e altri costi di esercizio, compresi i costi dei materiali, delle forniture e di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto. I costi ammissibili per gli studi di fattibilità corrispondono invece ai costi dello studio.